

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

77.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BIANCO ed altri: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (3391);	
MAGGIONI ed altri: Norme per la sistemazione dei coadiutori giudiziari (2779)	997
PRESIDENTE	997, 998, 999
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	998, 999
FELISETTI	998, 999
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatore VIVIANI: Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (3953)	999
PRESIDENTE	999
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	999
FELISETTI, <i>Relatore</i>	999
RICCIO PIETRO	999
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1000

Discussione delle proposte di legge Bianco ed altri: Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (3391); e Maggioni ed altri: Norme per la sistemazione dei coadiutori giudiziari (2779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bianco, Gargani, Lospinoso Severini, Mazzola, Merli, Speranza e Patriarca: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 », e dei deputati Maggioni, Sangalli, Aliverti, Boldrin, Corà e Miotti Carli Amalia: « Norme per la sistemazione dei coadiutori giudiziari ».

Su questi provvedimenti riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Patriarca che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Come la Commissione ricorda, i due progetti di legge sono già stati presi in esame, in sede referente, nelle sedute del 27 febbraio, 16 aprile, 27 maggio e 17 luglio corrente anno. In quest'ultima occasione venne nuovamente deliberato di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Entrambe le proposte di legge tendono ad assicurare una migliore sistemazione dei dattilografi assunti per fronteggiare il maggior carico di lavoro degli uffici giudiziari derivante dall'istituzione del nuovo rito per le con-

La seduta comincia alle 9,35.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

troverse di lavoro. In tal modo si soddisferebbero ad un tempo le esigenze dell'amministrazione giudiziaria (considerata la perdurante insufficienza di personale) e quelle della categoria interessata.

A tal fine, la proposta di legge n. 3391 appare assorbente dell'altra, recando una più compiuta sistemazione giuridico-economica, attraverso l'immissione in ruolo del personale in esame. Per questo, avendo la I Commissione (affari costituzionali) richiesto alla nostra di redigere un testo unificato delle due proposte di legge, fu stabilito, nella seduta del 22 maggio 1975, in sede referente, di assumere come testo base la proposta di legge n. 3391.

La I Commissione (affari costituzionali) ha successivamente trasmesso il seguente parere sui progetti di legge in discussione: « Parere favorevole sui provvedimenti, a condizione che il primo e il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge n. 3391, assunta dalla Commissione di merito in data 22 maggio 1975 come testo base, siano sostituiti con il seguente:

« I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografici giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dattilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973 n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data del 1 luglio 1975 » ».

La V Commissione ha espresso, a sua volta, parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Penso che si possa trovare un accordo sul testo consigliato dalla I Commissione; è bene, però, mantenere l'ultimo comma, recante l'abrogazione dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Il Governo presenterà un emendamento in questo senso.

FELISETTI. Mi domando se effettivamente con questo provvedimento si normalizzi la situazione caotica degli uffici giudiziari.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo che, considerato lo stato attuale, le esigenze più pres-

santi degli uffici giudiziari verrebbero soddisfatte dal provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, vorrei conoscere il suo parere circa la previsione — contenuta nel parere della I Commissione — di un concorso su base nazionale, anziché su base distrettuale.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La strada del concorso su base nazionale sembra la migliore, perché offre maggiori garanzie di serietà e permette di compiere una più severa selezione dei candidati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 3391. Se non vi sono obiezioni ritengo che così possa rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo dunque all'esame dell'articolo unico della proposta di legge n. 3391. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, è inquadrato, al compimento di un anno di anzianità di effettivo servizio e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo dei coadiutori dattilografici giudiziari.

Fino all'assorbimento di tutto il personale di cui al precedente comma, è lasciato indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo organico dei coadiutori dattilografici giudiziari.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, che recepisce il parere della I Commissione (affari costituzionali):

Sostituirlo con il seguente:

« I posti vacanti e disponibili nell'organico dei coadiutori dattilografici giudiziari alla data di entrata in vigore della presente legge sono conferiti mediante concorso riservato al quale sono ammessi a partecipare i dat-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1975

tilografi assunti a norma dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, purché in servizio alla data del 1° luglio 1975.

È abrogato l'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ».

Nella mia qualità di relatore accetto questo emendamento.

FELISETTI. Desidero precisare che la abrogazione dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, non fa venir meno la possibilità di effettuare assunzioni temporanee (trimestrali) contemplata in disposizioni diverse dall'articolo di cui si prevede la soppressione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Condivido pienamente la precisazione dell'onorevole Felisetti.

FELISETTI. Ne prendo atto, e preannuncio il voto favorevole del mio gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge senatore Viviani: Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Viviani: « Nuove norme in materia di concorsi di trasferimento dei notai », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 luglio 1975.

L'onorevole Felisetti ha facoltà di svolgere la relazione.

FELISETTI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione tende a risolvere alcuni inconvenienti che, secondo la normativa vigente in materia di concorsi di trasferimento dei notai, sorgono, in alcuni casi, per il fatto che il distretto notarile non coincide necessariamente con la circoscrizione territoriale del tribunale.

Il provvedimento, infatti, prevedendo che « i notai dei posti soppressi, dopo il decorso di due anni dalla soppressione del posto, sono iscritti d'ufficio a tutti i concorsi di trasferimento per posti vacanti nella circoscrizione del tribunale in cui è composta la sede soppressa », risolverà, una volta divenuto operante, i problemi che sorgono per quei notai che sono esclusi dal concorrere a posti che, pur trovandosi nella loro circoscrizione, sono al di fuori del loro distretto.

Propongo, dunque, una sollecita approvazione della proposta di legge in discussione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei sapere se il relatore è favorevole anche all'emendamento introdotto dal Senato.

FELISETTI, *Relatore*. Sì, sono favorevole all'emendamento approvato presso l'altro ramo del Parlamento. Il testo originario constava di un solo articolo, mentre quello in esame ne prevede due: il secondo tende a creare condizioni di particolare considerazione per gli ex-combattenti, i partigiani, i mutilati, gli invalidi di guerra, le vittime civili di guerra, i profughi per l'applicazione del trattato di pace e le categorie equiparate. Ribadisco quindi, in conclusione, il mio parere favorevole e raccomando ai colleghi l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Faccio presente che la proposta di legge ci è stata assegnata in sede legislativa nella seduta di ieri, con il parere della I Commissione (affari costituzionali). Poiché quest'ultima non ha ancora fornito il parere richiesto, non è possibile, a norma di regolamento, deliberare sull'argomento nella seduta in corso. Non so se i colleghi ritengano opportuno esaurire nella seduta odierna la discussione sulle linee generali, rinviando ad altra seduta soltanto la discussione dello articolato e l'approvazione finale del provvedimento.

RICCIO PIETRO. Mi riprometto di intervenire soltanto dopo aver preso conoscenza del parere della I Commissione. Proporrò pertanto di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere dunque stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bianco ed altri: « Norme a favore del personale delle cancellerie giudiziarie assunto in base all'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533 » (3391):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 3391, risulta assorbita la proposta di legge Maggioni ed altri n. 2779.

Hanno preso parte alla votazione:

Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Felisetti, Gargani, Grassi Bertazzi, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Musotto, Padula, Perantuono, Revelli, Riccio Pietro, Riela, Sabatini, Spadola, Spagnoli, Speranza, Stefanelli, Traina e Valiante.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO